



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 230529 del 8 novembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6, lettera b) e s.m.i. – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Attività di imprenditore agricolo

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito all'acquisizione del requisito professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, da parte di un imprenditore agricolo coltivatore di cereali.

Chiede in particolare, se tale attività possa essere considerata un'attività di impresa nel settore alimentare così come richiesto dalla disciplina normativa di settore, anche sulla base del fatto che la norma in questione non discrimina se tali prodotti vengano venduti o meno dal titolare.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012, dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) (...)
- b) *avere, per almeno due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ..."*
- c) (...)

Nella precedente formulazione della lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59, non era presente tale riferimento all'esercizio in proprio.

Nonostante ciò, la scrivente Direzione ha comunque avuto modo di esprimersi più volte al riguardo, sostenendo la validità di quelle attività esercitate in proprio, caratterizzate dalla



manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici o ittici, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale in discorso.

In altre parole, per imprese del settore alimentare, in tale contesto normativo, in cui per i dipendenti vi è l'esplicito riferimento all'attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

La scrivente, infatti, con nota del 9 marzo 2011, n. 44496, ha ritenuto in possesso della qualificazione professionale un imprenditore ittico titolare di un'attività di vendita riguardante i prodotti del proprio pescato.

Stante comunque il rinnovato dettato normativo, si precisa che solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

D'altronde, l'inserimento nell'alinea del comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 delle parole "*al dettaglio*" determina l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari.

Pertanto, qualora lo stesso imprenditore agricolo sia titolare di un'impresa che vende i propri prodotti presso grossisti o cooperative, quindi non al dettaglio, non può ritenersi in possesso del requisito professionale in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

BB/IV-Q-RA-pc